



Associazione Serenissima

Via Carducci n° 16, 33077 Sacile (PN)
Codice Fiscale 91093140936

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE SERENISSIMA

Ordine del giorno

- 1) Modifiche Statutarie in base al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117
- 2) Varie ed eventuali.

L'anno 2020, il giorno 18 ottobre alle ore 15.00 in Seconda convocazione, a Sacile Via Carducci 16, nella sede del Centro di Incontro M. O. Fadalti, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Serenissima in seconda convocazione. Sono presenti 6 dei 9 soci fondatori e sono presenti 60 dei 160 soci. Viene eletto Presidente dell'Assemblea la signora Maurizia Battistella che chiama a fungere da segretario Sergio Raimondo. L'Assemblea ha il numero legale per essere legalmente costituita e per deliberare.

Come previsto dall'articolo 102 comma 2 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni *"Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria."* E come previsto dall'articolo 12 comma 2 *"Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza assoluta ed in seconda a maggioranza dei voti dei presenti"*, l'assemblea risulta validamente costituita con la presenza di 6 dei 9 soci fondatori e 60 dei 160 soci, e quindi l'assemblea può deliberare le modifiche allo Statuto.

Si passa all'esame del punto 1 dell'o.d.g.: Modifiche Statutarie

Viene proposta dal Consiglio Direttivo la modifica degli articoli 1, 2, 4, 6, 16, 18, 24, 27 e 31 per adeguare lo statuto alle nuove norme degli ETS (enti del terzo settore) in base al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Si leggono gli articoli nella nuova forma proposta.

Si passa ad un breve dibattito e all'unanimità dei soci fondatori e dei soci, si accetta di cambiare gli articoli 1, 2, 4, 6, 16, 18, 24, 27 e 31 nella nuova forma proposta.

Varie ed Eventuali

N.N.

Il verbale viene letto dal Segretario ed approvato con esecutività immediata. Si invita il Presidente a depositare il lo Statuto così approvato all'Ufficio del Registro secondo le norme di legge.

Alle ore 15.30 viene dichiarata chiusa l'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Fatto letto, confermato e sottoscritto nel luogo e date di cui sopra.

Il Presidente dell'Assemblea
Maurizia Battistella

Il Segretario dell'Assemblea
Sergio Raimondo

Maurizia Battistella
atto registrato a Pordenone il 27 OTT. 2020
al n° 3016 Mod. 114 con liquidati € ---
di cui per imposta IPOT. € ---
con allegati: 1

Pagina 1 di 1 del Verbale Assemblea Straordinaria Soci del 18 ottobre 2020



Art.1 - Denominazione

1. - È costituita l'Associazione denominata «Associazione Serenissima APS», che è un ETS, Ente del Terzo Settore in base al D.Lgs. 3 luglio 2017 in particolare è una APS (Associazione di Promozione Sociale). L'assunzione della nuova denominazione sociale contenente l'acronimo ETS APS saranno efficaci alla entrata in vigore dei rispettivi registri, e comunque secondo i termini di legge.

Art.2 - Sede

1. - La sede dell'Associazione è in Via Carducci 16, 33077 Sacile (PN); il Consiglio Direttivo può modificare con una propria delibera la sede dell'Associazione.

Art.3 - Durata

1. - La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento.

Art.4 - Caratteristiche e Finalità

1. - L'Associazione è aperta a tutte le persone, non ha scopo di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale ed è apartitica.
2. L'Associazione crede nella piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione della Costituzione Italiana e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità.
3. L'Associazione è composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale e svolge le proprie attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art.5 - Attività di interesse generale

1. - Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nei settori culturale, sociale, socio-sanitario, sportivo e sportivo nei confronti delle persone disabili, delle persone anziane e della cittadinanza tutta, in base al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 articolo 5 commi:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
2. - Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione potrà:
 - a) Cooperare con il Bancoalimentare, Bancofarmaceutico, o enti simili per la distribuzione di derrate alimentari e farmaci a persone in stato di bisogno;
 - b) Stipulare convenzioni e attivare qualsiasi altro rapporto utile al perseguimento delle finalità, con Aziende ed Istituzioni sanitarie nazionali ed estere, Associazioni, Comuni, Ambiti socio assistenziali, Enti pubblici e privati, Aziende, Cooperative Professionisti;
 - c) Promuovere, realizzare e coordinare progetti di ricerca ed assumere, nelle forme consentite, partecipazioni o interessenze con organizzazioni di utilità sociale, compresi gli enti pubblici;
 - d) Promuovere e sostenere tutte le iniziative, attività ed interventi che siano finalizzati al miglioramento della vita delle persone anziane e disabili e delle loro famiglie;
 - e) Promuovere e sviluppare la formazione e l'aggiornamento continuo delle persone con disabilità, dei dirigenti di Associazioni che si occupano di disabilità e degli operatori sociali, e comunque di quanti si occupano ed operano nell'area della disabilità;
 - f) Supportare le persone anziane e le persone disabili nella mera raccolta dei dati, anche aventi valenza fiscale, per comunicarli ed inoltrarli ad uno o più Centri di Assistenza Fiscale o che gestiscono servizi;
 - g) Organizzare eventi sportivi;
 - h) Organizzare eventi sportivi rivolti a persone disabili;
 - i) Gestire Centri diurni per persone anziane;
 - j) Gestire Centri diurni per persone disabili;
 - k) Gestire Centri per i giovani;
 - l) Gestire Centri estivi per bambini e ragazzi;

- m) Gestire servizi rivolti alle persone disabili sul modello delle Agenzie o Centri per la Vita Indipendente;
 - n) Gestire manifestazioni culturali in collaborazione con il Comune;
 - o) Gestire manifestazioni di tipo enogastronomico;
 - p) promuovere ed assecondare festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere, convegni, escursioni, gite e spettacoli pubblici;
 - q) Gestire progetti finanziati a livello locale, Regionale, Nazionale ed Europeo rispondenti alle finalità previste dal presente statuto;
 - r) Svolgere ogni attività strettamente connessa a quelle sopra indicate e ogni atto accessorio avente per oggetto il perseguimento delle finalità sociali.
3. - È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
4. - L'Associazione potrà comunque svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse, purché esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, come previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 articolo 6.

Art.6 - Soci

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che facciano domanda di adesione a Socio e previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo, vengano ammessi a far parte dell'Associazione.

Tra tutti gli associati, vige una perfetta uguaglianza dei diritti.

Ogni Socio, presta la propria opera nei confronti dell'associazione gratuitamente, salvo i rimborsi delle spese documentate, entro limiti massimi e alle condizioni di legge e preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La condizione di Socio è intrasmissibile. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I soci volontari che svolgono la loro attività esclusivamente per fini di solidarietà, in modo non occasionale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, sono iscritti in un apposito registro.

Art. 7 – Modalità di ammissione dei Soci

1. - Coloro che intendono aderire all'Associazione in qualità di soci dovranno presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda di ammissione.

2. - Il Consiglio Direttivo valuta entro novanta giorni le domande di ammissione deliberando quindi all'unanimità sull'accoglimento di nuovi soci. L'eventuale reiezione deve essere motivata.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

1. - La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni, le quali devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per esclusione, su delibera del Consiglio Direttivo dovuta a gravi motivi, previamente contestati al socio.

Art. 9 - Diritti e obblighi dei soci

1. - I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto dell'Associazione e le delibere del Consiglio Direttivo.

2. - Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3. - I soci hanno diritto di parola e intervengono di diritto alle assemblee sociali, nelle quali possono eleggere ed essere eletti alle varie cariche nel rispetto delle norme del presente Statuto.

4. Ogni socio è tenuto a versare una quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo. Il socio che non versa la quota sociale entro l'anno decade automaticamente dal sodalizio e deve ripresentare domanda di ammissione;

5. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

6. I soci hanno diritto ad accedere alla consultazione del libro degli associati e del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee entro trenta giorni da formale richiesta scritta inoltrata al Legale Rappresentante.

Art. 10 – Patrimonio ed entrate

1. - Il patrimonio dell'«Associazione Serenissima» è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili acquistati od acquisiti in virtù di donazioni e lasciti;
- b) fondi di riserva costituiti con le eventuali eccedenze di bilancio.

2. - Le entrate dell'«Associazione Serenissima» sono costituite da:

- a) rette o contributi corrisposti da Enti convenzionati e da privati;
- b) contributi ed elargizioni di Enti pubblici e privati;

- c) quote sociali;
- d) proventi da ogni altra attività che concorra a sostenere i costi dell'Associazione stessa.

Art. 11 – Organi dell'Associazione

1. - Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Revisore dei Conti;
 - d) il Collegio dei Probiviri.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite e sono ammessi esclusivamente i rimborsi di spese idoneamente documentati.

Art. 12 - Assemblea Ordinaria dei soci

1. - L'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione ha le seguenti competenze:
 - a) approva il regolamento sociale e vi apporta le eventuali modifiche;
 - b) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
 - c) determina l'applicazione e l'importo degli eventuali contributi straordinari;
 - d) nomina o revoca i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi membri;
 - e) nomina il Revisore dei Conti ed il suo supplente;
 - f) nomina i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - g) delibera in merito all'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri o di un terzo dei soci ordinari;
 - h) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza per Statuto o sottoposti alla stessa dal Consiglio Direttivo.
2. - Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza assoluta ed in seconda a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 13 – Assemblea straordinaria dei soci

1. - L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione:
 - a) delibera sulle modifiche statutarie;
 - b) delibera lo scioglimento dell'Associazione.
2. - In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
3. - Le deliberazioni circa le modifiche statutarie sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. - L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 – Convocazione dell'Assemblea

1. - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo.
2. - L'avviso di convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve recare l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e ora della riunione e deve essere spedito a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
3. - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. - L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando sia stata fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, o negli altri casi previsti dal presente Statuto.
5. - Ove il Consiglio Direttivo non provveda entro quarantacinque giorni dalla richiesta, deve provvedere alla convocazione il Revisore dei Conti.

Art. 15 – Organi dell'Assemblea

1. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua mancanza dalla persona designata dagli intervenuti, il quale verifica la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un Segretario verbalizzante da lui nominato.
2. - Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

3. - L'Assemblea, nel caso di elezioni, prima di procedere alle votazioni, nomina un Comitato Elettorale, composto da un Presidente, due Scrutatori ed un Segretario, con il compito di presiedere alle operazioni elettorali, redigendone contestuale verbale.

Art. 16 – Composizione del Consiglio Direttivo

- 1.- Il Consiglio Direttivo è composto dai consiglieri in numero dispari, non inferiore a cinque e non superiore a sette.
2. - I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci, restano in carica per la durata di un quadriennio, al termine del quale possono essere riconfermati. La maggioranza dei Consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate.
4. - I consiglieri che cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti dal Consiglio Direttivo e restano in carica fino alla prossima assemblea.
5. - In caso di contemporanee dimissioni della maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade ed il Revisore dei Conti deve provvedere all'immediata convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
6. - I consiglieri sono revocabili dall'Assemblea ordinaria in qualunque tempo, per giusta causa.
- 7 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione.

Art. 17 – Poteri del Consiglio Direttivo

1. - Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per conseguire lo scopo sociale, esclusi quelli riservati dallo Statuto all'Assemblea.
2. - Il Consiglio Direttivo predispone i bilanci, consuntivo e preventivo, e le relative relazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. - Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria.
4. - Il Consiglio Direttivo può delegare talune proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.
5. Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza effettiva, anche per via telematica, della maggioranza dei suoi componenti; le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 18 – Legale Rappresentanza

1. - La Legale Rappresentanza dell'Associazione è attribuita al Presidente dell'Associazione e in sua assenza od impedimento al Vice Presidente dell'Associazione.

Art. 19 – Convocazioni del Consiglio Direttivo

1. - Il Consiglio Direttivo è convocato anche per via elettronica dal Presidente con un preavviso di cinque giorni, salvo i casi di particolare urgenza per i quali non è richiesto nessun preavviso ed è sufficiente la convocazione anche verbale.

Art. 20 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei Consiglieri.
2. - Esse sono prese a maggioranza di voti fra gli intervenuti salvo l'ipotesi in cui è richiesta una maggioranza diversa a norma del presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
3. - I verbali della riunione, contenenti le deliberazioni adottate, sono riuniti in apposita raccolta previa sottoscrizione di chi presiede la riunione e del segretario della stessa.
4. - Il Consiglio Direttivo effettua l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, l'aggiornamento e la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, l'aggiornamento e la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio stesso.

Art. 21 – Il Revisore dei Conti

1. - Il Revisore dei Conti ed il suo supplente sono eletti dall'Assemblea, con le modalità di cui all'articolo 12 lettera e, fra soci. Rimangono in carica quattro anni, sono rieleggibili e non possono rivestire altre cariche sociali.
2. - Il Revisore supplente è chiamato a sostituire il Revisore effettivo che per qualunque ragione sia venuto a cessare dalla carica.

Art. 22 – Doveri del Revisore dei Conti

1. - Il Revisore dei Conti ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Ha il compito di:

- a) sottoporre a verifica la gestione amministrativa dell'Associazione;
 - b) effettuare controlli di cassa e contabili periodici;
 - c) accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio.
2. - Il Consiglio Direttivo è tenuto a mettere a disposizione del Revisore tutti i registri sociali, gli atti, i documenti contabili ed ogni evidenza relativa.
3. - Il Revisore, qualora riscontri gravi irregolarità contabili, ha l'obbligo di comunicare senza indugio i fatti rilevati al Collegio dei Probiviri e riferire gli stessi all'Assemblea, per i provvedimenti di sua competenza. A tal fine il Consiglio Direttivo, su richiesta del Revisore dei Conti, deve provvedere alla sua convocazione, con l'ordine del giorno indicato dallo stesso. Sul bilancio consuntivo e preventivo, redatti dal Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti ha l'obbligo di presentare una relazione scritta all'Assemblea.

Art. 23 – Verballi del Revisore dei Conti

- 1. - Il Revisore deve sottoscrivere in apposito verbale le verifiche effettuate, di cui all'articolo precedente, ed i rilievi alla gestione contabile o amministrativa.
- 2. - I membri del Collegio dei Probiviri hanno diritto alla consultazione dei verballi.

Art. 24 – Composizione del Collegio dei Probiviri

- 1. - Il Collegio dei Probiviri, con le stesse modalità di cui all'articolo 12, è eletto dall'Assemblea fra i non soci, auspicabilmente personalità di riconosciuta moralità e impegno sociale, nel numero di tre effettivi.
- 2. - Il Collegio rimane in carica quattro anni, ed i membri sono rieleggibili; la carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale in seno all'Associazione.
- 3. - I Probiviri effettivi eleggono tra di loro un Presidente ed un Segretario.

Art. 25 – Convocazione del Collegio dei Probiviri e deliberazioni

- 1. - Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente del Collegio, anche verbalmente, ogni qualvolta ne ravveda la necessità, o ne sia stata fatta richiesta da almeno due membri.
- 2. - Il Collegio dei Probiviri delibera validamente con la presenza di almeno due membri; tutte le delibere di competenza del Collegio sono prese a maggioranza.
- 3. - Qualora ne ravvisi la necessità, il Collegio dei Probiviri può chiedere al Consiglio Direttivo, che ha l'obbligo a provvedervi, la convocazione dell'assemblea sull'ordine del giorno che lo stesso Collegio indicherà.

Art. 26 – Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari

- 1. - Il Collegio dei Probiviri è competente sul ricorso avverso le determinazioni del Consiglio Direttivo di cui all'art.8, lettera b).

Art. 27 – Risoluzione delle controversie

- 1. - Nel caso il Collegio venga investito della funzione di arbitro in una controversia tra soci e organi sociali, lo stesso, su richiesta scritta fatta da una delle parti in lite, deve riunirsi per dirimere la controversia.
- 2. - Il Collegio dei Probiviri giudica quale amichevole compositore, senza formalità di procedura, fatto salvo il principio di contraddittorio.
- 3. - A seguito di ogni riunione arbitrale deve essere redatto un verbale, riportante le deliberazioni assunte e sottoscritto da tutti i presenti.

Art. 28 – Esercizio sociale

- 1. - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29 – Bilanci

- 1. - Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
- 2. - Il bilancio consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale e dal rendiconto di competenza nel quale costi e ricavi devono essere opportunamente classificati in voci omogenee secondo criteri costanti nel tempo. Devono altresì essere evidenziati i crediti non ancora riscossi al 31 dicembre, i debiti non ancora pagati e comunque tutti gli impegni facenti carico all'Associazione alla data di cui sopra. Con criteri analoghi, anche allo scopo di consentire raffronti con il bilancio consuntivo, deve essere compilato il bilancio preventivo.
- 3. - Viene fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. - Vighe inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Art. 30 – Liquidazione del patrimonio

1. - L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento della Associazione, provvede alle nomine dei liquidatori e indica le modalità di liquidazione dell'Associazione e di devoluzione dei beni e delle risorse risultanti fermo restando l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

2. - I liquidatori, accertata l'estinzione di tutte le obbligazioni, provvederanno alla liquidazione dei fondi della Associazione e a devolvere i beni residui.

Art. 31 – Disposizioni finali

1. - Per quanto non espressamente disposto, si applicano le norme di legge con particolare riferimento al Libro V Titolo V del Codice Civile, al d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni nonché ai relativi decreti attuativi.